



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18026

Torino, 2 luglio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 30.6.2018 a S. Benedetto Belbo tra Alta Langa e ASD Valle Arroscia (Juniores);
- Rilevato in fatto che il giocatore MATIS Giovanni (ASD Valle Arroscia) è stato ammonito per avere tenuto un comportamento scorretto al momento del "time out", dopo essere già stato richiamato verbalmente per avere calciato il pallone deliberatamente al di fuori del terreno di gioco;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MATIS Giovanni (ASD Valle Arroscia) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a in relazione all'art. 12.1 lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MATIS Giovanni (ASD Valle Arroscia) la sanzione pecuniaria di Euro 40.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino